



Unione Italiana Cittadini

CCNL AZIENDE ARTIGIANE		
CCNL	FEDERDAT AEPI CLAS FLAITS CONSIL MGL CIU UIC	CCNL RAPPRESENTATIVI
FERIE	Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	N. 3 settimane di ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo (tessile). L'impresa assicura il godimento di due settimane di ferie tra il 1 giugno e il 30 settembre (pulizia). Esse possono essere divise in due periodi, previ accordi fra le parti (alimentare).
MALATTIA	Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento (somma trattenuta dal premio e fino a concorrenza dello stesso). Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso. Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.	

ORARIO DI LAVORO	<p>L'orario di lavoro contrattuale è, di norma, di 40 ore settimanali e, di norma, di 8 ore giornaliere.</p> <p>La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 12 mesi.</p>	<p>La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 12 mesi (tessile).</p> <p>La durata massima dell'orario di lavoro può arrivare fino al limite di 48 ore per un massimo di 120 ore annue (pulizia).</p> <p>Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (alimentare).</p>
QUALIFICA DI PRIMO ACCESSO	<p>Sono inquadrati al presente livello, per un periodo massimo di 12 mesi, tutti i lavoratori "di primo ingresso" che, anche se muniti di altri titoli e professionalità in settori diversi da quello disciplinato dal presente CCNL, necessitano di un periodo di affiancamento e/o tirocinio al fine di acquisire le competenze specifiche del settore e del livello di destinazione finale. La retribuzione, durante tale periodo, sarà inferiore al 20% di quella prevista dal corrispondente livello. Al termine del periodo di 12 mesi i lavoratori che avranno acquisito le competenze necessarie, saranno inquadrati al livello di riferimento per le mansioni e professionalità effettivamente acquisite</p>	
EBILAV	<p>Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente CCNL, convengono che l'Ente Bilaterale nazionale, denominato EBILAV costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.</p>	

WELFARE	<p>Assistenza sanitaria integrativa</p> <p>Previdenza complementare</p> <p>Smart working</p> <p>Telelavoro</p> <p>Il presente CCNL pone l'accento sull'importanza del welfare (inteso quale insieme di iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni).</p>	
----------------	--	--